



Conservato Copia  
a Off. Ragioneria e  
a Off. Personale


Verbale n. 2 del 04/03/2016

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della CCIAA di Nuoro relativo all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004 per gli anni 2015 e 2016. (art. 4, comma 1 del CCNL 1° aprile 1999).

## IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

### Premesso che:

- l'articolo 5, comma 3, del CCNL del 01/04/1999 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4, comma 3, del CCNL del 22/01/2001, prevede che: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori.... A tal fine l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*.
- l'art. 40 comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che la contrattazione collettiva integrativa *"... si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali..."*
- l'art. 40-bis, comma 1, del medesimo decreto prosegue sancendo che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...."*;



- l'art. 40 del citato D.Lgs. 165/2001, al comma 3-*sexies*, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione illustrativa e una relazione tecnico finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che deve essere certificata dagli organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del medesimo D.Lgs. 165/2001;
- in data 19/07/2012, con circolare n. 25 il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria che, previa certificazione dell'Organo di controllo, devono corredare il contratto decentrato integrativo;
- il controllo va effettuato preliminarmente all'autorizzazione da parte dell'Organo di governo dell'Ente alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- in data 07/09/2015 verbale n. 5 il Collegio ha certificato la compatibilità economico-finanziaria dei costi sulla contrattazione e la sua legittimità per l'anno 2015;

**Ricevuta** in data 23/02/2016 la seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo, redatta, in conformità degli schemi di cui alla citata circolare MEF/RGS n. 25/2013, dal Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ente ai sensi dell'art. 40, comma 3-*sexies*, del D.Lgs n. 165/2001 e sottoscritta dal Segretario Generale nella sua qualità di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica per gli anni 2015 e 2016;
2. ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDIA) sottoscritta tra le parti (*Delegazione Trattante di Parte Pubblica, Organizzazioni Sindacali Territoriali ed R.S.U. Aziendali*) in data 15/01/2016, che prevede l'utilizzo di una quota del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015 e per l'anno 2016 per le progressioni orizzontali del personale;
3. Determina del S.G. n. 49 del 11/02/2016 in cui si dispone la rettifica del fondo 2016 limitatamente alla voce risparmi straordinario" anno 2015 quantificata in €. 10.157,58 e la trasmissione della documentazione relativa alla costituzione del fondo 2016;



**Esaminata** la documentazione messa a disposizione e accertato che:

- il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regioni e Autonomie Locali, è stato quantificato dal Segretario Generale con determinazione n. 161 del 30 giugno 2015 per l'anno 2015 e n. 49 dell'11/02/2016 per l'anno 2016;
- a decorrere dall'anno 2011, il legislatore, con l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, per un quadriennio, un limite e un obbligo di riduzione, infatti: *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*  
*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.*
- per quanto sopra esposto, l'ammontare del fondo delle risorse decentrate del 2015 non ha alcun limite, ma contiene la decurtazione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo (aggiunto), del d.l. 78/2010, decurtazione che va consolidata dal 2015 anche negli anni successivi (cfr. Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato – n. 20 dell'8 maggio 2015);
- dall'anno 2016, per effetto dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato reintrodotta il meccanismo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dei dipendenti e del limite, infatti, detta norma dispone che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*




- la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2016, avvenuta con determinazione del Segretario Generale n. 9 del 18/01/2016, successivamente rettificata con determinazione dello stesso S.G. n. 49 dell'11/02/2016, appare rispettosa della novella norma;
- le risorse decentrate stabili finanziano tutti gli istituti aventi carattere di stabilità e continuità, quali l'indennità di comparto, le progressioni economiche orizzontali consolidate e le norme di primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale;
- nel fondo delle risorse decentrate non sono stati appostati ulteriori stanziamenti aggiuntivi, per cui non trova applicazione la previsione disposta dall'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1° aprile 1999. Conseguentemente non si è reso necessario acquisire la specifica certificazione da parte del Nucleo di Valutazione;
- le spese relative alla contrattazione integrativa trovano regolare previsione nei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente e integrale copertura finanziaria negli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio di competenza, come da corrispondente impegno appostato nel conto di budget 321012 "Indennità varie al personale";
- l'ipotesi di CCDIA disciplina esclusivamente istituti riservati a tale fattispecie di contrattazione. Risulta, pertanto, pienamente rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3-*quinques* del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono, in ogni caso, sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

**Visto** il Testo unico sul pubblico impiego approvato con Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la Circolare Mef –RGS Prot.39875 dell'8/05/2015 ad oggetto "Istruzioni applicative circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa...."

# Collegio dei Revisori dei Conti



Verbale n. 2 del 04/03/2016


**Vista** la Circolare Mef – RGS Prot. 99108 del 23/12/2015 ad oggetto “Enti ed organismi pubblici-bilancio di previsione 2016-scheda tematica I.2 Trattamento economico del personale” circa la cessazione, a partire dal 01 gennaio 2015, degli effetti del blocco economico delle progressioni di carriera...”

**VISTE** le direttive in impartite alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera della Giunta Camerale n. 165 del 21/12/2015, in ordine alla contrattazione decentrata per l'anno 2015 e 2016;

per quanto sopra premesso e considerato il Collegio

## CERTIFICA

1. che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse del fondo, (previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale - CCDIA) sottoscritta tra le parti in data 15/01/2016, afferente l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015 e 2016, risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;
2. che sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 e dall'art. dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. il positivo controllo sulla compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di contrattazione collettiva integrativa, sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.



# Collegio dei Revisori dei Conti



Camera di Commercio  
Nuoro

Verbale n. 2 del 04/03/2016

Il presente verbale, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come appresso.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- D.ssa Maria Luisa MAMELI

- Presidente

- D.ssa Maria Roberta Pasi

- Componente

- Rag. Mario Onano

- Componente